



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. Prot. 08 del 12/03/13

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Capo Dipartimento
Prefetto Paolo Francesco **TRONCA**

al dirigente provinciale dei Vigili del Fuoco di BELLUNO
arch. Mauro **LUONGO**

al dirigente provinciale dei Vigili del Fuoco di PADOVA
ing. Salvatore **DEMMA**

al Direttore Centrale delle Risorse Finanziarie
dott. Fabio **ITALIA**

Oggetto: indennità di trasferta.

Egregio Capo Dipartimento,

abbiamo avuto modo di leggere da ordini del giorno delle varie sedi territoriali che, a causa della carenza di qualificati in generis ma anche di vigili, i vari dirigenti periferici utilizzino atti d'imperio per mobilitare il personale dalla propria sede di servizio e di residenza verso altre sedi.

Considerato che, la legge 86/2001 prevede che al personale trasferito d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza compete l'indennità di trasferimento; la quale è pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi.

Il personale, inoltre, che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può scegliere se fruire del predetto trattamento economico oppure per il rimborso del 90% del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato per un periodo non superiore a trentasei mesi; per il personale che invece fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio l'indennità è ridotta del 20%; l'art. 8 [D.P.R. 164/2002](#) ha poi aggiunto ulteriori benefici a quelli descritti, che descriviamo di seguito affiancandovi l'indicazione del comma dell'articolo citato che li prevede.

Stesso indennizzo vale per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie che devono essere rimborsate con una indennità chilometrica a quintale o frazione di quintale superiore a 50 kg, fino ad un massimo di 80 quintali e non più 40, come invece fissato dall' art. 8 - 3° comma – della [Legge n. 417 del 26 luglio 1978](#).

USB VV.F – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

Web: vigilidelfuoco@usb.it Fax: 06874597394 E-mail: vigilidelfuoco@usb.it Pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004



UNIONE SINDACALE DI BASE VIGILI DEL FUOCO

Lett. Amm. Prot. 08 del 12/03/13

La normativa peraltro conferma il contenuto dei commi 2-3-4 dell'art. 8 del [D.P.R. del 16 marzo 1999 n. 254](#), laddove viene offerta al dipendente trasferito d'autorità, in relazione all'incarico ricoperto, che non può disporre a causa di un ritardo dell'assegnazione dell'alloggio stesso, la possibilità di chiedere il rimborso del canone dell'alloggio, per un periodo massimo di tre mesi.

Viene ora prevista la possibilità, laddove il dipendente trasferito d'autorità opti per il rimborso del 90% del canone di locazione mensile.

A parte le disquisizioni sulle norme sopra riportate e su quanto affermato dal dirigente periferico nel caso specifico, Belluno e Padova, riteniamo che le attuali defezioni di organico nei vari comandi non possano ricadere sul personale stesso che già subisce la crisi economica e finanziaria sulle proprie spalle.

Pertanto riteniamo necessario un apertura di tavolo specifico al fine di dare risposte ai dirigenti periferici in materia di trasferte del personale .

USB VVF Nazionale

Costantino Saporito

USB VVF – Unione Sindacale di Base Vigili del Fuoco

Web: vigilidelfuoco@usb.it Fax: 06874597394 E-mail: vigilidelfuoco@usb.it Pec: vigilidelfuoco@pec.usb.it

viale Castro Pretorio 116 - CAP 00185 - ROMA – centralino 06.59640004